



comune di trieste

Piazza unità d'Italia, 4
34121 Trieste
tel. 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

area polizia locale sicurezza e protezione civile

servizio protezione civile e servizio amministrativo
gestione attività amministrative e contabili
ufficio gestione economica e contabilità
Via Revoltella 35

DISCIPLINARE DI GARA

per la fornitura di autoveicoli per il Corpo della Polizia Locale

PREMESSE

Con Determinazione Dirigenziale 2198 dd. 13.08.2019 questa Amministrazione ha deliberato di affidare la fornitura di autoveicoli per il Corpo della Polizia Locale.

L'affidamento avverrà mediante procedura ristretta con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) attraverso una **procedura telematica svolta sulla piattaforma E-Appalti FVG (di seguito piattaforma)** secondo le previsioni dell'art. 61 del Codice.

Il luogo convenzionale di svolgimento della gestione della fornitura è sito in provincia di Trieste.
[codice NUTS: ITH44]

Numero gara (SIMOG): 7515211

lotto 1 – CIG 8006989858

lotto 2 – CIG 800699092B

lotto 3 – CIG 80069919FE

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile di P.O. Gestione Attività Amministrative e Contabili dott. Andrea Prodan.

I) SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

FASE I – PREQUALIFICA DEI CANDIDATI:

Mediante R.d.I. sulla piattaforma verranno verificati il possesso e la regolarità dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti nel presente disciplinare, degli operatori economici che avranno presentato domanda di partecipazione tramite la piattaforma.

L'Amministrazione non opererà alcuna selezione tra i soggetti che avanzeranno domanda di partecipazione e risulteranno in possesso dei requisiti sopra indicati, e tutti gli operatori economici saranno ammessi a partecipare alla Fase II della procedura e saranno quindi invitati a formulare la propria offerta economica con le modalità previste dalla piattaforma.

FASE II – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

I candidati ammessi a partecipare a detta fase della procedura saranno espressamente invitati a presentare la propria offerta corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni previste dal presente Disciplinare mediante R.d.O. sulla piattaforma.

Si applicheranno i termini previsti dall'articolo 61 comma 1 del Codice, ridotti ai sensi dell'articolo 36, comma 9.

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara comprende:

- Disciplinare di gara
- Capitolato Speciale di Gara
- Schede tecniche allegate al Capitolato Speciale di Gara
- Patto di Integrità
- altri allegati: DGUE, modelli per le dichiarazioni da parte dei concorrenti

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma e sul sito web dell'Amministrazione all'indirizzo <http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/>

2.1 CHIARIMENTI

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare attraverso la piattaforma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine stabilito rispettivamente per la ricezione delle domande di partecipazione e per la presentazione dell'offerta economica.

Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima delle scadenze dei termini suindicati, attraverso la piattaforma e mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://bandieconcorsi.comune.trieste.it/>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.2 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i candidati sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, l'indirizzo PEC o, solo per i candidati avente sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le comunicazioni tra Stazione appaltante e operatori economici, salvo quanto disposto al precedente punto, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso la piattaforma e all'indirizzo comune.trieste@certgov.fvg.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora formalmente costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3) OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Descrizione dei lotti

Lotto	oggetto del lotto	CIG	Importo del Lotto
1	4 autoveicoli berlina due volumi "segmento B" con allestimento Polizia Locale	8006989858	€ 44.500,00
2	3 autoveicoli berlina due volumi "segmento C" con allestimento Polizia Locale	800699092B	€ 59.584,00
3	1 autoveicolo furgone allestito ad ufficio mobile per la Polizia Locale	80069919FE	€ 45.000,00

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi e **non è soggetto a ribasso**.

Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV
1	Vedi Capitolato Speciale d'Oneri	34114200-1 (autoveicoli della polizia)
2	Vedi Capitolato Speciale d'Oneri	34114200-1 (autoveicoli della polizia)
3	Vedi Capitolato Speciale d'Oneri	34114200-1 (autoveicoli della polizia)

4) DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La fornitura è effettuata nei termini indicati nel capitolato speciale d'onere.

La Stazione Appaltante si riserva l'applicazione degli istituti di cui all'art. 106 del Codice con particolare riferimento a quanto previsto al comma 12.

5) SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola od associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E' vietato ai candidati di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al candidato che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al candidato che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara

sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice Penale.

Le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'art. 45 comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete- soggetto), l'aggregazione di imprese partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla procedura ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di esecuzione della concessione (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b) e c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se invece la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito alle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5.1 REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia

e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla Delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

5.2 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

5.3 AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

5.4 SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. .

Il concorrente indicherà all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice e dell'articolo 1, comma 18 della Legge 55/2019, secondo le indicazioni contenute nella documentazione da produrre nella seconda fase di gara ai sensi del successivo punto 10.1.

6) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA FASE I (Prequalifica dei candidati)

I soggetti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire la loro domanda di partecipazione, attraverso le modalità previste dalla R.d.I. sulla Piattaforma, entro il termine indicato nella piattaforma.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito dovuti a causa non imputabile al Comune stesso.

Tutta la documentazione, ivi compreso il DGUE, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma elettronica.

In caso di documentazione relativa a imprese ausiliarie, RTI, consorzi e GEIE la documentazione dovrà essere preliminarmente firmata digitalmente dal rispettivo legale rappresentante.

La domanda di partecipazione è redatta in bollo, preferibilmente secondo il modello allegato sub A, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il candidato indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il candidato fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante;capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale partecipa alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i partecipa, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare: a. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del D.L. 5/2009, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il candidato allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

6.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

6.1.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Oltre alle dichiarazioni rese con il DGUE ciascun candidato rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. (fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D. Lgs 56/2017) dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione della domanda di partecipazione
3. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
4. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
5. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 comma 5 del Codice;
6. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D. lgs. n. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, che i dati personali raccolti sono necessari per l'espletamento della procedura di gara alla quale si partecipa, per adempiere ad un obbligo legale (Codice).

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

7. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez.C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare..... rilasciati dal Tribunale di.....nonchè dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione. A tal fine si potrà utilizzare il modello di domanda allegato sub Mod. A (Domanda di

partecipazione). In caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) le dichiarazioni potranno essere rese sul modello allegato sub. Mod. A2.

In caso di presenza di altri soggetti, come indicati all'art. 80, comma 3 del Codice, riportati nel DGUE, per ciascuno di essi dovrà essere presentata la dichiarazione di cui al modello Mod. A1 (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del Codice).

6.2 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per ciascuna impresa ausiliaria (in caso di avvalimento) dovrà essere presentato il relativo DGUE e la dichiarazione da rendere utilizzando la modulistica allegata sub. Mod. A3.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- Dichiarazione in cui si indica, le parti del servizio o la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:

- a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti di servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza a è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs 82/2005, recante il mandato

collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligato a conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 82/2005;

➤ dichiarazione che indichi le parti di servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nella forma del RTI costituito o costituendo:

➤ **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti di servizio ovvero della percentuale di servizio in caso di servizio indivisibile che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 82/2005;

➤ **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale candidato, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c. le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs 82/2005.

Tali dichiarazioni per i Raggruppamenti Temporanei di imprese o per i Consorzi possono essere altresì rese utilizzando la modulistica allegata sub. Mod. A.

Per ciascuna delle imprese partecipanti come RTI, consorzio o GEIE dovrà essere presentato il relativo DGUE e in caso di presenza di altri soggetti, come indicati all'art. 80, comma 3 del Codice, riportati nel DGUE, per ciascuno di essi dovrà essere presentata la dichiarazione di cui al modello Mod. AI (Dichiarazione che deve essere resa da tutti i soggetti indicati all'art. 80, comma 3 del Codice).

7) VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione e la data verrà comunicata tramite la apposita funzionalità di comunicazione della piattaforma.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante il medesimo mezzo.

Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare tramite le apposite funzionalità previste dalla Piattaforma, il tempestivo deposito delle domande e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Verranno valutate unicamente le dichiarazioni amministrative presentate; non verranno valutate schede tecniche o certificazioni eventualmente caricate a sistema dalla ditta offerente, diverse o ulteriori da quelle espressamente richieste.

In caso di esito positivo del controllo della documentazione amministrativa si procederà alla successiva fase della procedura ristretta.

In caso esito negativo del controllo della documentazione amministrativa si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'avvio dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al successivo paragrafo 8).

Il Seggio di Gara, mediante il RUP, provvede a comunicare tempestivamente al Dirigente Responsabile- che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per il mancato rispetto delle disposizioni del Codice e/o del presente Disciplinare;

Terminate le verifiche e adottato il provvedimento che determina le ammissioni e/o le esclusioni dalla procedura di gara, si procederà alla richiesta di presentazione delle offerte economiche (R.d.O.).

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

8) SOCCORSO ISTRUTTORIO (FASE I)

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni come sopra evidenziato, l'Amministrazione assegna al candidato un termine non superiore a dieci giorni affinché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il candidato è escluso dalla gara.

Nella fase di pre-qualificazione, costituiscono in particolare irregolarità essenziali suscettibili di soccorso istruttorio le seguenti ipotesi:

- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice e delle altre dichiarazioni di cui al precedente punto 6);
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni richieste in caso di raggruppamento temporaneo di imprese;
- mancanza o incompletezza delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale;
- sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza;

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa e la mancanza effettiva del requisito di capacità tecnica e professionale alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

9) SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE L'OFFERTA ECONOMICA

L'Amministrazione non opererà alcuna selezione tra i soggetti che presenteranno nei termini la domanda di partecipazione e risulteranno in possesso dei requisiti sopra indicati, per cui tutti gli operatori economici ammessi saranno invitati a formulare la propria offerta economica secondo le modalità previste dalla Piattaforma.

10) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA PER LA FASE II (Valutazione delle offerte)

I soggetti ammessi dovranno far pervenire la loro offerta economica, corredata dell'ulteriore documentazione amministrativa specificata nei punti seguenti, attraverso le modalità previste dalla RdO sulla Piattaforma, entro il termine indicato nella piattaforma.

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito dovuti a causa non imputabile al Comune stesso.

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore mediante firma elettronica.

10.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

A – dichiarazione resa dal legale rappresentante del soggetto partecipante con la quale:

- si conferma il possesso dei requisiti e le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla gara;
- vengono indicate le parti del servizio che si intende subappaltare con il limite del 40 % dell'importo complessivo del contratto;
- dichiara di essere consapevole che non potrà subappaltare parti del servizio se non quelle dichiarate al precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante.

B - PASSOE di cui all'art. 2 comma 3.2 della Delibera n. III del 20 dicembre 2012 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.).

C - garanzia pari al 2% della base d'asta sotto forma di cauzione o di fidejussione, riducibile del 50% in caso di possesso da parte del concorrente della certificazione di sistema di qualità, come stabilito dall'art. 93 comma 1 del codice; la garanzia può essere ulteriormente ridotta ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 comma 7 del decreto sopracitato. In caso di cumulo delle riduzioni la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di riduzione la certificazione di sistema di qualità dovrà essere allegata alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del codice, la garanzia può altresì essere ridotta del 50% nel caso in cui il concorrente sia una microimpresa, piccola o media impresa o in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di microimprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa) del codice. Tale riduzione non è cumulabile con la riduzione del 50% legata alla certificazione del sistema di qualità UNI CEI ISO 9000. In caso di riduzione l'operatore economico dovrà auto certificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la qualità di micro impresa, piccola o media impresa.

La cauzione può essere costituita in contanti, mediante produzione della ricevuta rilasciata dalla Unicredit Banca S.p.A. – Divisione CRTrieste – Tesoreria Comunale, comprovante l'avvenuto versamento dell'importo suddetto oppure con bonifico o in assegni circolari intestati al Comune di Trieste. Il bonifico bancario, con causale “garanzia provvisoria per partecipazione gara d'appalto

fornitura veicoli polizia locale”, va effettuato sul seguente conto corrente bancario: UNICREDIT S.p.A. – Tesoreria Comunale - Cod. IBAN IT4450200802230000001170836.

La cauzione può essere costituita anche in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore del Comune di Trieste.

La garanzia può inoltre essere costituita con fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché la validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

D – l'impegno di un fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto, che potrà essere contenuto nelle clausole della garanzia di cui sopra oppure potrà essere reso con atto separato; tale impegno è comunque necessario, con ogni modalità di presentazione della garanzia (cauzione o fidejussione). Si ricorda che, ai sensi dell'art. 1936 del codice civile, il fideiussore è quel soggetto che garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui di conseguenza non sarà sufficiente una semplice dichiarazione di impegno da parte del medesimo concorrente.

L'impegno del fideiussore non è richiesto nel caso in cui il concorrente sia una microimpresa, piccola o media impresa o in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi costituiti esclusivamente di micro imprese, piccole e medie imprese, secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. aa), del codice.

La Stazione Appaltante, nell'atto in cui comunicherà l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, mentre il deposito cauzionale provvisorio sarà restituito al concorrente aggiudicatario allorquando sarà costituito il deposito cauzionale definitivo di cui all'art. 103 del codice.

Le dichiarazioni di cui al punto A potranno essere rese sul modello allegato sub. Mod.B1.

10.2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica deve essere resa attraverso la compilazione del modello predisposto dalla Stazione Appaltante, allegato B2 “Offerta Economica”.

L'impresa dovrà compilare il modulo di offerta economica e caricare il file compilato firmato digitalmente.

Contestualmente dovrà compilare a sistema il quadro relativo all'importo totale dell'offerta economica.

Gli importi delle offerte dovranno essere arrotondati alla seconda cifra decimale.

Ai sensi dell'articolo 95, comma 10 del D.Lgs 50/2016, non è necessaria l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali per la sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera.

Qualora siano presenti discrepanze tra i dati contabili inseriti sul sistema e quelli riportati nel modulo di Offerta Economica, varranno i dati riportati in quest'ultimo.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo posto a base di gara.

In particolare ai soggetti invitati viene richiesto di avere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione del servizio.

I 1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta **al prezzo netto più basso complessivo con l'esclusione dell'I.V.A.**, significando che in caso di offerte uguali la fornitura verrà assegnata mediante sorteggio.

Il costo della manodopera, ai sensi di quanto previsto dall'art.23, comma 16, del D. Lgs 50/2016, dovrà essere adeguato e sufficiente al rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e comunque non inferiore al costo del lavoro come determinato dalle apposite tabelle ministeriali;

I 2) SOCCORSO ISTRUTTORIO (FASE II)

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni come sopra evidenziato, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, l'Amministrazione assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni affinché siano resi, integrati o regolarizzati gli elementi e le dichiarazioni necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali le seguenti ipotesi:

- sottoscrizione da parte di persona priva del potere di rappresentanza;
- mancanza, incompletezza, irregolarità della garanzia provvisoria e/o della dichiarazione d'impegno al rilascio della garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto qualora si risultasse aggiudicatari, salvo i casi di esenzione dall'obbligo previsti dall'art. 93 comma 8 del codice, e solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze degli elementi e delle dichiarazioni afferenti l'offerta economica nonché la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Costituiscono inoltre irregolarità essenziali non sanabili il mancato rispetto del termine di consegna dell'offerta.

I 3) VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La prima seduta pubblica avrà luogo successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte economiche e la data verrà comunicata tramite la apposita funzionalità di comunicazione della piattaforma.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante il medesimo mezzo.

Il Seggio di Gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare tramite le apposite funzionalità previste dalla Piattaforma, il tempestivo deposito delle offerte e, una volta aperte, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Seggio di gara procederà a verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Verranno valutate unicamente le dichiarazioni amministrative presentate; non verranno valutate schede tecniche o certificazioni eventualmente caricati a sistema dalla ditta offerente, diverse o ulteriori da quelle espressamente richieste.

In caso di esito positivo del controllo della documentazione amministrativa si procederà alla verifica delle offerte economiche.

In caso esito negativo del controllo della documentazione amministrativa si procederà alla sospensione della seduta pubblica per l'avvio dell'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 12).

Il Seggio di Gara, mediante il RUP, provvede a comunicare, tempestivamente al Dirigente Responsabile - che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per il mancato rispetto delle disposizioni del Codice e/o del presente Disciplinare;

Terminate le verifiche e adottato il provvedimento che determina le ammissioni e/o le esclusioni dalla procedura di gara, si procederà alla verifica delle offerte economiche.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Verificata la regolarità formale delle offerte economiche presentate, il RUP chiude la seduta pubblica.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP procede secondo quanto indicato al successivo paragrafo 13.1.

E' prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del Codice.

Il RUP, provvede a comunicare tempestivamente al Dirigente Responsabile, che procederà, sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancato rispetto delle disposizioni del Codice e/o del presente Disciplinare;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto il Seggio di Gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

13.1 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa – salvo il caso dell'esclusione automatica di cui all'articolo 97, comma 8 del Codice - il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 14).

14) AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al Dirigente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

L'aggiudicazione ha luogo anche nel caso di presentazione di una sola valida offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice e dal Capitolato.

Il contratto sarà stipulato secondo le previsioni di legge.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

15) DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Trieste, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

16) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.